

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 1089 Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata:

- 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero;
- 2) da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano;
- 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.